

Enna 20 luglio 2012

tra

L'ANCE Enna Sezione Autonoma dei Costruttori Edili rappresentata dal Presidente- Pirrone Vincenzo, dai consiglieri Saddemi Mario e Talio Vincenzo e dal Direttore Matera Gildo

e

Le Organizzazioni Sindacali di categoria

- FENEAL-UIL rappresentata da Mudaro Vincenzo e Di Dio Dathan
- FILCA-CISL rappresentata da Cirivello Antonino e Riccobene Epifanio
- FILLEA-CGIL rappresentata da Schilirò Alfredo e Varisano Francesco

visto

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affine del 19 aprile 2010;

L'accordo provinciale 1 giugno 2007

viene stipulato

## IL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER LE IMPRESE EDILI ED AFFINE

### TITOLI I

#### NORME GENERALI

##### Art.1

#### AMBITO D'APPLICAZIONE

Il Contratto Integrativo Provinciale si applica, per tutte le Imprese che svolgono lavorazioni edili ed affine e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nel territorio della Provincia Regionale di Enna.

##### Art.2

#### NORMA DI RINVIO

Ogni istituto non disciplinato dal presente C.I.P., viene rinviato al C.C.N.L. 19 aprile 2010, agli accordi nazionali tra le parti ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente contratto riporta le pattuizioni locali e le norme del CCNLL sopra richiamato per semplice comodità di lettura.

Gli articoli del CCNL ivi richiamati ove dovessero subire modifiche si intendono contestualmente recepiti.

##### Art. 3

#### ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente C.I.P. esplica i suoi effetti dalla data di stipula e fino al 31 luglio 2015, se non diversamente specificato negli articoli che seguono. La durata è legata alle sorti del C.C.N.L. e degli accordi tra le parti e comunque conserverà la sua validità fino a rinnovo. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente C.I.P..

##### Art. 4

#### RAPPRESENTANZA SINDACALE E PATRONATO IN CANTIERE

Le OO.SS. firmatarie del presente C.I.P. ed i loro Istituti di Patronato ed assistenza sociale, hanno diritto paritario di rappresentanza dei lavoratori all'interno dell'azienda.

Agli stessi è consentito l'accesso ai luoghi di lavoro durante le pause pranzo ovvero durante l'orario di lavoro se preventivamente concordato con la direzione aziendale

Art. 5  
DIALOGO SOCIALE

Al fine di promuovere proficue relazioni industriali, in base all'accordo provinciale 8 maggio 2007, nei cantieri i cui lavori hanno un importo netto complessivo superiore a 5 milioni di euro, le parti si impegnano a promuovere un confronto preventivo all'avvio dei lavori tra impresa/e realizzatrice/i e OO.SS. in analogia alle previsioni di cui all.art. 113 del CCNL.

TITOLO II  
CASSA EDILE

Art.6  
ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE  
(Art.36 CCNL 19 aprile 2010)  
...omissis...

b) Con l'iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del C.C.N.L., degli accordi locali adottati a norma del contratto stesso, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi.

La Cassa Edile raccoglierà, nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.

c) Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai seguenti commi.

...omissis...

Art. 7  
CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE

I contributi a carico del datore di lavoro e a carico dei lavoratori, devono essere calcolati sulla retribuzione imponibile INPS.

I contributi dovuti alla Cassa dovranno essere versati dai datori di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile di Enna.

Il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente i contributi dovuti per gli istituti contrattuali sia a carico azienda che a carico lavoratori secondo le percentuali riportate nella tabella allegata (all.to 1).

Art. 8  
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI

Le Imprese sono tenute a presentare la denuncia mensile dei lavoratori occupati entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Qualora la presentazione non avvenga nei termini di cui al precedente comma, le Imprese saranno tenute a corrispondere, una penale di €.13,00.

Art.9  
MODALITA' PER IL VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE

Tutti gli importi dovuti dalle Imprese alla Cassa Edile di Enna, devono essere versati dai datori di lavoro entro il mese successivo al periodo di paga.

Le Imprese che verseranno le somme dovute oltre il termine di cui al precedente comma, vedranno applicato alle stesse un interesse di mora nella misura fissata dalla CNCE.

Per le aziende che non effettueranno il versamento entro il termine fissato (entro il mese successivo), saranno adottate le procedure di recupero, così come stabilite nella nota n. 325 della CNCE (All. C)

### TITOLO III ISTITUTI ECONOMICI, RETRIBUTIVI , INDENNITÀ

#### Art.10 MINIMI DI PAGA BASE

I minimi di paga base per gli operai e lo stipendio minimo mensile per gli impiegati sono determinati rispettivamente dagli artt. 11 e 45 del C.C.N.L. Nella tabella allegata (All. 2) vengono riportati i valori in vigore dal 1 settembre 2012.

#### Art.11 EX INDENNITA' DI CONTINGENZA (Art.11 del C.C.N.L. )

In relazione agli orari di lavoro contrattuali di cui agli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. resta convenuto che il valore orario dell'ex indennità di contingenza , di cui ai relativi accordi interconfederali e alla legge 26/2/86 n.38, è ragguagliato:

- a) Per gli operai di produzione:
  - a 1/173 dell'ex indennità di contingenza mensile;
- b) Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili:
  - a 1/208 dell'ex indennità di contingenza mensile;

Per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base oraria di cui alla lett. a) della tab. allegata A) al C.C.N.L., il valore orario dell'ex indennità di contingenza è ragguagliato a 1/173 dell'ex indennità di contingenza mensile;

#### Art.12 INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

Considerate le previsioni di cui all'allegato 15 ("Dichiarazione comune sull'EET) dell'Accordo Nazionale 19 aprile 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi in essere dell'EET alla data del 31 dicembre 2010, sono stati conglobati negli importi dell'indennità territoriale di settore per gli operai, mentre per gli impiegati sono stati conglobati negli importi del premio di produzione. Dette indennità risulteranno, dalla data del 1° gennaio 2011, nei valori indicati nella tabella allegata (All. 2)

## Art.13

### ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, con decorrenza 1° settembre 2012 e per tutta la durata del presente contratto integrativo, viene istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR) che le parti territoriali definiscono nella misura massima del 5% dei minimi di paga in vigore alla data del 1° gennaio 2010 per livello contrattuale di inquadramento e sarà riconosciuto, sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull'andamento del settore.

L'EVR, in quanto premio variabile tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività nel territorio e non ha incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua diversa entità, entro il mese di novembre di ogni anno le parti si incontreranno per determinare la misura dell'EVR a valere per il periodo gennaio/dicembre dell'anno successivo.

In tale conteso le parti individueranno il peso ponderale degli indicatori di cui al CCNL e verificheranno natura e peso del parametro variabile territoriale, determinando l'incidenza, per il periodo esaminato, dell'EVR territoriale e fissando i valori dello stesso che le aziende saranno tenute a riconoscere in ragione dell'andamento positivo o negativo a livello aziendale.

L'andamento aziendale dovrà essere determinato periodicamente sui seguenti parametri aziendali:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

riferiti ai seguenti periodi:

Anno 2012: media triennio 2009/2008/2007 con media triennio 2008/2007/2006

Anno 2013: media triennio 2010/2009/2008 con media triennio 2009/2008/2007.

Anno 2014: media triennio 2011/2010/2009 con media triennio 2010/2009/2008

Anno 2015: media triennio 2012/2011/2010 con media triennio 2011/2010/2009.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

La prima verifica sarà effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

## ART 14

### FONDO PER I LAVORI USURANTI E PESANTI

Secondo quanto previsto dall'allegato 14 all'accordo di rinnovo del CCNL del 19 aprile 2010, viene istituito presso la cassa edile a decorrere dal 1 ottobre 2010, un fondo denominato "FONDO PER I LAVORI USURANTI E PESANTI" alimentato da un contributo versato unicamente dai datori di lavoro nella misura dello 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell'art. 24 del CCNL, equivalente allo 0,081% sulla retribuzione imponibile INPS.

A decorrere dal 1 ottobre 2010, la contribuzione dovuta alla cassa edile al fondo APE è ridotta dello 0,81% che pertanto passa a 1,539%.

La contribuzione al Fondo per i lavori usuranti e pesanti concorre alla determinazione dell'imponibile su cui calcolare il 15% da assoggettare a contribuzione previdenziale.

#### ART. 15

### ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE (Allegato D al C.C.N.L.)

A norma del terzo comma dell'art. 18 del C.C.N.L. il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia é il seguente:

#### 1. *Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi*

L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all'art. 18 del C.C.N.L.

Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra nel modo seguente

• Giornate di carenza INPS e INAIL	18,50%
• dal 4° giorno di malattia in poi	18,50%
• dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale	7,40%
• dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi	4,60%

#### 2. *Accantonamento netto presso la Cassa Edile*

L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile é pari al 14,20%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 18.

Nei casi d'assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti

• Giornate di carenza INPS e INAIL	14,20%
• dal 4° giorno di malattia in poi	14,20%
• dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale	5,70%
• dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi	3,60%

#### 3. *Retribuzione diretta netta*

La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1. detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2.

#### 4. *Esclusione del criterio convenzionale*

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1. al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all'undicesimo comma dell'art. 18 del C.C.N.L.

ART.16  
LAVORI DISAGIATI

In riferimento all'art.20 del C.C.N.L. , agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio, appresso elencate, a decorrere dal 1° settembre 2012 vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 - punto 3) del CCNL e, per gli operai lavoranti a cottimo anche su minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A) - LAVORI VARI

- |   |     |
|---|-----|
| ◆ Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora compresa la prima mezz'ora)  | 4%  |
| ◆ Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti(limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)   | 5%  |
| ◆ Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango  | 5%  |
| ◆ Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario   | 8%  |
| ◆ Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume  | 8%  |
| ◆ Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe  | 8%  |
| ◆ Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio   | 10% |
| ◆ Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio  | 10% |
| ◆ Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetta, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che. in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività | 11% |
| ◆ Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)   | 12% |
| ◆ Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio   | 13% |
| ◆ Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre  | 13% |

◆ Lavori di demolizione di strutture pericolanti	16%
◆ Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12	16%
◆ Lavori su scale aeree tipo Porta	17%
◆ Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso	17%
◆ Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10m	19%
◆ Lavori per fognature nuove in galleria	19%
◆ Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m.3	20%
◆ Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	21%
◆ Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m	22%
◆ Lavori in pozzi neri preesistenti	27%
◆ Ai lavoratori incaricati dall'impresa a svolgere le loro mansioni prevalentemente con l'ausilio di videoterminali e computers, è riconosciuta un'indennità da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art.45 del C.C.N.L., pari al	8%

#### GRUPPO B) Lavori In Galleria

In attuazione all'art.38-lett c) del C.C.N.L., al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale, calcolata sugli elementi di cui all'art.24-punto 3) del C.C.N.L., è fissata come segue :

a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento, di allargamento, anche se addetto al carico del materiale o ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di particolare disagio e difficoltà	46%
b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura delle opere murarie, ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione	26%
c) Per il personale addetto alla riparazione o alla manutenzione straordinaria delle gallerie degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie	18%
d) Qualora i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che possano investire gli operai addetti ai lavori stessi; galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) al personale addetto è dovuta un'ulteriore indennità pari al	16%
e) Qualora vi sia concorrenza di due o più condizioni di disagio tra quelle indicate nel precedente comma, oppure il fronte d'avanzamento superi i 5 chilometri dall'imbocco, l'indennità di cui al precedente comma è elevata al	24%

### Gruppo C) - LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

a) da 0 a 10 metri	54%
b) da oltre 10 a 16 metri	72%
c) da oltre 16 a 22 metri	120%
d) oltre 22 metri	180%

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui Cassoni, si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliante) in metri.

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve, non sono cumulabili e, cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessaria, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

### INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

In riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. vigente, si conviene che l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, e cioè oltre i 800 metri sul livello del mare, è del 6%, con esclusione dei lavori ricadenti nel centro urbano.

Tale indennità va conteggiata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. e spetta unicamente per il periodo invernale (dal 1° novembre al 30 aprile).

Tale indennità va conteggiata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. e spetta unicamente per il periodo invernale (dal 1° novembre al 30 aprile).

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al CCNL vigente.

### Art. 17 TRASPORTO

Qualora i lavoratori debbano provvedere, con un mezzo proprio, per il raggiungimento del cantiere, a questi ultimi è dovuto, con decorrenza dal 1° settembre 2012, una indennità di trasporto pari a € 1.44 per ogni giorno di effettivo lavoro.

L'indennità di cui sopra non è dovuta se l'impresa provveda con mezzi aziendali ovvero qualora il cantiere sia ubicato entro 500 metri da una fermata di servizio pubblico che operi in orario utile al raggiungimento del cantiere. In questo caso l'impresa è tenuta al rimborso dell'intero costo del biglietto.

L'indennità di cui sopra non è dovuta quando il cantiere sia ubicato entro il raggio di 10 Km tra il cantiere stesso e la sede dell'Impresa o il luogo di residenza del lavoratore se più vicino.

L'indennità è dovuta per tutti i cantieri ubicati nel territorio provinciale. E' dovuta altresì nei cantieri ubicati in altra provincia ma ricadenti nel raggio di 50 Km dai confini della Provincia di Enna.

Oltre i limiti di cui sopra l'indennità di trasporto non è dovuta in quanto si applica l'istituto della trasferta.

In conformità all'art.51 del C.C.N.L., all'impiegato che a richiesta dell'Impresa, usi un mezzo di trasporto di sua proprietà, per l'espletamento delle mansioni assegnategli nell'ambito della territorio ove ha sede l'Azienda o il luogo di lavoro dove svolge abitualmente le mansioni, è corrisposto un contributo quale rimborso spese di manutenzione ed usura, pari a € 4,00 per ogni giorno di utilizzo oltre al rimborso spese carburanti.

Sono fatte salve eventuali pattuizioni di miglior favore determinate a livello aziendale.

#### Art.18

##### MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA

In attuazione all'art.38 del C.C.N.L., al fine di consentire ai lavoratori occupati la consumazione del pasto caldo, le parti convengono quanto segue:

- 1) Nei cantieri di durata superiore a 18 mesi e ove la struttura organizzativa e/o l'ubicazione del cantiere lo consentano, l'Impresa su richiesta di almeno 35 lavoratori occupati, provvede concordemente con la R.S.U. ad una valutazione dei costi di gestione del servizio mensa. Stabilito il costo medio presumibile per pasto, l'Impresa deve darne comunicazione ai lavoratori, questi entro 15 giorni devono dichiarare l'accettazione e quindi autorizzare l'Impresa ad effettuare una trattenuta pari ad un terzo (1/3) del costo sostenuto. Eventuali variazioni del costo per pasto devono essere concordate con la R.S.U., tenendo conto dell'incidenza del costo vettovaglie e del costo attrezzature e personale addetto (che viene stimato dalle parti come pari al 50% del costo totale di gestione ).
- 2) Nei cantieri ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), qualora la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, e l'Impresa non provveda a sue spese a garantire la consumazione del pasto, deve corrispondere ai lavoratori, con decorrenza 1° settembre 2012, un'indennità sostitutiva fissata in euro 1.65 giornaliere

Sono fatte salve eventuali pattuizioni migliorative a livello aziendale.

#### Titolo IV

##### RIMBORSI ALLE IMPRESE

#### Art. 19

##### RIMBORSO ALL'IMPRESA

##### PER MALATTIA ED INFORTUNIO DELL'OPERAIO

Le somme anticipate dall'Impresa in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 18,26 e 27 del nonché dell'all. E del C.C.N.L. 19/04/2010 per le Imprese Edili ed Affini, , sarà rimborsato dalla Cassa Edile, secondo le modalità di seguito specificate;

- a) il rimborso del trattamento economico di malattia non potrà superare il valore di € 15.000 (euro quindicimila) ad impresa e per esercizio finanziario (ottobre-settembre).
- b) l'impresa, dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia spettanti ai lavoratori, in attuazione della suddetta normativa, per poter ottenere il rimborso dovrà inviare alla Cassa Edile:
  1. Comunicazione relativa al periodo di chiusura dei cantieri, da inviare entro il 30 giugno di ogni anno e comunque non oltre i 30 giorni prima delle ferie collettive;
  2. Denuncia dei nominativi, con l'indicazione della categoria dei lavoratori che risultano ammalati nel mese scaduto, nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile, dai quali deve risultare distintamente per i diversi periodi di assenza, le giornate indennizzate dall'Impresa e, per ciascun periodo, i relativi importi indennizzati, per i quali sarà chiesto rimborso alla Cassa Edile;

3. fotocopia dell'attestato di malattia comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro, per ciascun lavoratore interessato;
4. documentazione relativa alla liquidazione della indennità di malattia di competenza dell'INPS;
5. modulo debitamente compilato per accertare il requisito delle 450 ore per aver diritto alla restituzione integrale. Nel caso in cui le ore computate secondo i criteri stabiliti dal suddetto accordo nazionale risultino inferiori a 450, il rimborso relativamente a quei lavoratori per i quali non si realizza tale requisito sarà proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula:  $450 : X = Y : Z$  (dove X = importo rimborsabile al 100%, Y = ore effettive risultanti. Z = importo ridotto da rimborsare).  
Il requisito di cui al superiore comma è richiesto per gli operai assunti entro il trimestre immediatamente precedente l'inizio dell'evento.  
Per quanto riguarda il calcolo del requisito relativo alle ore lavorate nel trimestre, per gli apprendisti sono da considerare utili le ore richieste di intervento della C.I.G. avanzate per il cantiere.  
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dovrà essere utilizzata la seguente formula:  $40 : 450 = Y : X$  (dove Y = orario settimanale parziale, X = orario minimo per avere diritto al rimborso intero);
6. fotocopia del cedolino paga firmata dal lavoratore dalla quale risultino distintamente gli importi corrisposti dall'Impresa a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia dei quali si chiede il rimborso.
7. fotocopia del libro unico, a dimostrazione che il lavoratore per il quale si chiede il rimborso, se ammalatosi nel periodo di chiusura del cantiere per ferie, abbia effettivamente goduto delle ferie previste, successivamente al periodo di malattia;

In mancanza della completa documentazione di cui ai punti precedenti la cassa edile non procederà al rimborso del trattamento anticipato per malattia.

La Cassa Edile non procederà al rimborso del trattamento per malattia, anticipata dall'impresa non in regola con i versamenti dovuti.

La Cassa Edile effettuati i controlli e le verifiche, trasmetterà all'Impresa un assegno dell'importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso.

L'assegno di rimborso verrà trasmesso di norma entro 90 giorni, decorrenti dalla data in cui è pervenuta alla Cassa Edile la richiesta di rimborso da parte dell'Impresa, completa della documentazione di cui ai precedenti punti.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Edile ha facoltà di derogare alle disposizioni di cui al punto a) del presente accordo nei casi in cui sussistano motivate ragioni, comunque nei limiti delle risorse assegnate allo specifico capitolo nel bilancio previsionale dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile trasmetterà alle sottoscritte Organizzazioni stipulanti, tempestive segnalazioni di eventuali anomalie applicative nell'utilizzo dell'istituto che dovessero sorgere ed invierà una relazione sulla applicazione della presente normativa. Il CdA, provvederà, altresì, ad approntare ed adottare adeguati provvedimenti atti a vigilare e limitare i fenomeni di cui sopra.

La richiesta di rimborso delle somme corrisposte per trattamento di malattia, in attuazione della normativa di cui sopra, deve essere presentata all'Ente Cassa Scuola Edile di Enna, completa della documentazione prevista dal presente accordo, entro i due mesi successivi a quello in cui si verifica l'evento.

Trascorso tale termine, l'Ente Cassa Scuola Edile di Enna non rimborserà alle imprese le richieste presentate in ritardo.

Le quote orarie sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come specificato al quinto comma dell'art. 26 i seguenti coefficienti entro i limiti di conservazione del posto:

- per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i sei giorni: 0.500;
- per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i dodici giorni: 1.000;
- dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,330;
- dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,107;
- dal 181° al 270° giorno, per le giornate non indennizzate dall'INPS: 0,500;
- dal 271° al 365° giorno, per le giornate non indennizzate dall'INPS: 0,500 nel caso di lavoratori con anzianità aziendale superiore a 3 anni;

Qualora nel corso di vigenza del presente contratto dovessero intervenire Accordi nazionali modificativi o integrativi della normativa in materia di malattia infortuni e malattia professionale, le parti si incontreranno per adeguare le presenti disposizioni con quanto stabilito dagli accordi nazionali, salvo che la presente disciplina non costituisca trattamento di miglior favore.

Alla Cassa Edile è demandato il compito di adottare ogni strumento atto a limitare anomalie nel ricorso all'istituto.

#### Art.20 RIMBORSO ALLE IMPRESE PER CIGO APPRENDISTI

In relazione all'allegato 33 al verbale di accordo 18 giugno 2008 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini nonché il successivo verbale sindacale nazionale del 4 dicembre 2008, in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti con i quali si prevede:

- l'istituzione con decorrenza 1 gennaio 2009, di un fondo presso la Cassa Edile denominato "Fondo CIGO apprendisti";
- il "Fondo CIGO apprendisti" viene alimentato dai contributi versati unicamente dalle imprese che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista nella misura dello 0,30% della retribuzione percepita da ciascun apprendista;
- il contributo dovuto dalle imprese deve essere calcolato sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 10 del vigente Contratto Integrativo Provinciale. Il relativo versamento dovrà avvenire con le consuete modalità previste per le contribuzioni già in atto;
- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore CIG dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;
- la prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Casa Edile.
- la prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno (da intendersi con riferimento all'anno finanziario della Cassa 1° ottobre - 30 settembre) di interruzione dell'attività lavorativa dovuti ad eventi meteorologici ed è pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista nei limiti dei massimali di legge;

si determina che:

L'esame delle richieste e l'autorizzazione alla concessione della prestazione è di competenza del Comitato di Presidenza della Cassa Edile di Enna su istruttoria curata dalla Direzione;

Le disponibilità del Fondo sono finalizzate a rimborsare alle imprese i trattamenti economici previsti dal contratto già anticipati ai lavoratori. Il fondo costituisce articolazione operativa della cassa dotata di sola mera autonomia contabile ma non amministrativa: pertanto non saranno contabilizzati interessi o competenze. La Cassa edile cura la tesoreria e tutti gli adempimenti amministrativi;

L'eventuale modulistica necessaria, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del citato Allegato 33, dovrà essere predisposta dall'Ente Cassa Edile di Enna e resa disponibile alle imprese iscritte con le modalità che la stessa riterrà più idonee;

Le parti concordano di ritenere sperimentale l'aliquota sopra indicata per il finanziamento del "Fondo CIGO apprendisti", riservandosi di verificarne ed eventualmente adeguarne l'entità, decorsi 12 mesi dal presente accordo. Il Comitato di Presidenza è onerato del compito di monitorare costantemente l'andamento delle erogazioni e della consistenza del Fondo in modo da poterne adeguare preventivamente alle esigenze, l'aliquota contributiva;

Analogamente per le aziende edili artigiane che applicano il proprio contratto di categoria (secondo quanto previsto dal CCNL 23 luglio 2008) e regolarmente iscritte all'Ente Cassa e Scuola Edile di Enna viene istituito con decorrenza 1 gennaio 2009 il "Fondo CIGO apprendisti artigiani" che verrà alimentato dai contributi versati unicamente dalle imprese artigiane che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista nella misura dell' 1,00% della retribuzione percepita da ciascun apprendista; a fronte della suddetta contribuzione, le Aziende artigiane e loro apprendisti potranno utilizzare la prestazione secondo le condizioni e le modalità del presente accordo;

La richiesta per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i trenta giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista;

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato;

Per i dati meteorologici si farà riferimento ai dati disponibili sul sito [www.sias.regione.sicilia.it](http://www.sias.regione.sicilia.it)

## TITOLO V ISTITUTI EXTRACONTRATTUALI

### Art.21 ASSISTENZA EXTRACONTRATTUALE AGLI OPERAI

La Cassa Edile destina per ogni esercizio finanziario (ott-sett) un importo variabile non superiore all'importo massimo annuo di €. 70.000,00 (settantamilaeuro) e compatibilmente con la disponibilità di bilancio, per l'assistenza ai lavoratori iscritti alla Cassa, a norma dell'art.20 del regolamento della Cassa stessa. Una volta all'anno, di norma nel mese di novembre, la Cassa Edile erogherà ai lavoratori aventi diritto quanto spettante in base al presente articolo. Ove il totale delle richieste dovesse superare l'importo massimo annuo come sopra fissato la Cassa Edile

procederà ad una ripartizione proporzionale al rapporto 70.000/ Totale richieste.

Le prestazioni di cui alle lettere *a - b - c - d - e - f - g* sotto riportate spettano a tutti i lavoratori i quali, al momento del verificarsi di un evento coperto dall'istituto dell'assistenza extra-contrattuale, risultano iscritti alla Cassa Edile di Enna e possono far valere complessivamente almeno 700 ore di lavoro nella Provincia di Enna nei 12 mesi precedenti.

Per ottenere l'assistenza dalla Cassa, i lavoratori debbono presentare domanda redatta sugli appositi moduli posti a disposizione gratuitamente dalla Cassa stessa, corredata dai documenti all'uopo richiesti.

Non saranno tenuti in considerazione le domande mancanti dei documenti giustificativi o pervenute oltre il 90° giorno dall'evento.

#### PRESTAZIONI

- a) Assegno una tantum neonatale di €. 200,00 a favore dell'iscritto per la nascita di ogni figlio naturale riconosciuto o per ogni figlio adottato.
- b) Contributo scolastico di €. 150,00 per ogni figlio di lavoratore, iscritto alla Cassa, che sia stato promosso con la media 7/10 o giudizio equipollente. Tale contributo sarà erogato in occasione dell'iscrizione al 1° anno e successivi in istituti di scuole medie superiori;
- c) Contributo pari alle tasse d'iscrizione e frequenza, all'Università, con una maggiorazione €. 125,00 annue per ogni figlio di lavoratore iscritto alla Cassa. Per il primo anno d'iscrizione, il contributo sarà concesso a condizione che lo studente sia stato promosso all'esame di maturità con un voto non inferiore a 70/100.
- d) Integrazioni per protesi o ausili ortopedici riconosciute dall'INAIL o dalle AUSL nella misura dell'80% della spesa effettiva, detratti eventuali concorsi in spesa che il lavoratore abbia ricevuto dagli stessi istituti assistenziali.
- e) Integrazione per spese odontoiatriche nella misura del 60%, della spesa sostenuta, fino ad un massimo di €. 516,00.
- f) Integrazione per apparecchi acustici e spese oculistiche nella misura del 60%, della spesa sostenuta, fino ad un massimo di €. 250,00
- g) Assegno di €. 250,00 per spese funerarie a favore dell'iscritto, per decesso di conviventi a carico ai fini fiscali.
- h) Assegno di €. 1500,00 in caso di morte dell'iscritto a favore della moglie, in mancanza di questa a favore dei figli ed in mancanza di questi ultimi a favore dei genitori.

Per le prestazioni di cui alle lettere a);b);c);d);e);f) l'importo massimo concedibile complessivo per persona non potrà superare €. 800,00 annuali.

Le prestazioni di cui alle lettere e) ed f) sono integrabili ogni 2 anni.

#### DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutte le richieste d'integrazione dovranno essere corredate da apposita documentazione che dimostri le condizioni ed il diritto alla prestazione.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 90° giorno della data indicata nella fattura o in ogni caso da quando è maturato il diritto

Documenti da allegare:

1. Per la richiesta del contributo di cui alla lettera a)
  - ◆ certificato di nascita o di adozione e stato di famiglia per uso assegni familiari.
2. Per il contributo di cui alla lettera b)
  - ◆ certificato d'iscrizione e frequenza;
  - ◆ stato di famiglia;
  - ◆ codice fiscale del lavoratore.
  - ◆ certificato di valutazione scolastica.

3. Per il contributo di cui alla lettera c).
  - ◆ certificato d'iscrizione e frequenza,
  - ◆ ricevute dei versamenti;
  - ◆ stato di famiglia;
  - ◆ codice fiscale del lavoratore.
  - ◆ piano di studi;
  - ◆ curriculum dell'anno accademico da cui si evinca il superamento dei 2/3 delle materie del corso;
  - ◆ per l'iscrizione al 1°anno, fotocopia del diploma di maturità o certificazione sostitutiva con l'indicazione del voto finale
4. Per le prestazioni di cui alle lettere d) -e) - f):
  - ◆ fattura;
  - ◆ atto di notorietà nel quale il lavoratore dichiara di non aver ricevuto, da parte di altri Enti o Istituti, concorso in spesa, indicando numero e data della fattura.
5. Per la prestazione di cui alla lettera g)
  - ◆ certificato di morte del familiare;
  - ◆ stato di famiglia originario.
6. Per le prestazioni di cui alle lettere h)
  - ◆ certificato di morte del lavoratore;
  - ◆ stato di famiglia originario;
  - ◆ atto di notorietà nel quale si dichiara chi sono gli eredi legittimi del lavoratore, che la eventuale eredità non sia stata contestata dagli eredi stessi e che tra marito e moglie non sia stata emessa sentenza di separazione legale.

#### ESCLUSIONI

I lavoratori per i quali non sono stati effettuati i versamenti per l'accantonamento alla Cassa Edile del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, sono esclusi da qualsiasi forma di assistenza.

La prestazione di cui alla lettera h) sarà concessa agli aventi causa se il lavoratore, nei 90 giorni precedenti il decesso è stato alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Enna.

E' data facoltà al comitato di gestione della cassa edile di valutare casi eccezionali cui riconoscere un assegno integrativo per gravi patologie invalidanti.

#### ART.22 BONUS REGOLARITÀ IMPRESE

Con effetti dal bilancio ott.2012-sett.2013 è istituito un bonus a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile e che mantengono costanza di regolarità nei pagamenti.

Il Bonus è dovuto esclusivamente alle imprese che hanno sede legale nella Provincia di Enna o che la stabiliscano nel corso dell'anno di bilancio relativo alla richiesta.

Le richieste dovranno pervenire alla Cassa Edile, secondo la modulistica all'uopo dalla stessa predisposta, entro il mese di dicembre successivo alla chiusura dell'anno di bilancio (in prima applicazione entro dicembre 2013). La cassa edile verificata la costante regolarità dei versamenti mensili, con un'oscillazione massima di gg.5, nel mese di marzo dell'anno successivo redige una graduatoria in ordine di protocollo di arrivo e provvede a comunicare il riconoscimento del bonus.

Il bonus è pari ad euro 1.000 (mille) per azienda elevato ad euro 2.000 (duemila) per le aziende aderenti all'ANCE o alla CNA o alla CASA artigiani, nonché per le aziende di cui agli artt. 29 e 30 del presente CIP. L'importo di cui

al comma precedente non può comunque essere superiore a quanto versato a titolo di "contributo cassa edile" nel medesimo esercizio finanziario oggetto della richiesta.

Il bonus costituisce credito in conto contributi che la cassa edile provvederà a comunicare che l'azienda provvederà a compensare con i versamenti dovuti.

Al bonus è assegnato un budget fissato in euro 70.000 (settantamila) annui. Nel caso il totale di quanto spettante alle imprese istanti superi il budget il bonus sarà riproporzionato secondo il rapporto 70.000/totale bonus spettante da richieste.

L'istituto riveste carattere sperimentale e pertanto sarà soggetto a monitoraggio in itinere da parte delle parti sociali.

## TITOLO VI SERVIZI DELLA BILATERALITÀ

### Art.23

#### COMITATO PARITETICO TERRITORILE PER LA SICUREZZA

In base all'accordo costitutivo del 2 ottobre 1996 (allegato a) il CPT, ha lo scopo di diffondere la cultura della Sicurezza e dell'Igiene sui luoghi di lavoro.

### Art.24

#### RLST

Considerato che le parti intendono, attraverso un rinnovato impegno, dare maggiore operatività agli enti scuola edile e CPT, introducendo modelli di funzionamento più confacenti alle aspettative di imprese ed addetti del settore; Ritenuto utile e necessario il contributo che il CPT può dare alle iniziative volte a ridurre gli infortuni sul lavoro e per accrescere la cultura della sicurezza in cantiere;

Ritenuto che la scuola può e deve svolgere un ruolo primario nel sostenere la formazione e l'aggiornamento nel settore edile e con particolare riferimento alla formazione in materia di prevenzione dei rischi e a tutela della sicurezza sul lavoro

Tutto ciò premesso e considerato le parti raggiungono il seguente accordo

- Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali il contributo per Scuola Edile e CPT viene fissato nella misura del 1,499 % sulla retribuzione INPS di cui
  - o 0.689% Fondo scuola comprensivo dello 0.081% da destinare al fondo bonus;
  - o 0,810% Fondo CPT comprensivo dello 0.081% da destinare al Fondo RLST e dello 0.081% da destinare al fondo bonus;
- Viene istituita la figura dell'RLST che opererà secondo il seguente modello procedurale :

In riferimento a quanto previsto dall'art. 87 del CCNL le parti convengono per l'istituzione della figura dei RLST ( Rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale).

Preliminarmente le parti, convengono, che l'istituto dell'RLST e' finanziariamente coperto dall'istituzione di un fondo ad hoc cui vanno accantonate risorse del contributo Scuola edile-CPT pari allo 0,081%.

L'RLST sarà composta da tre rappresentanti individuati congiuntamente dalle OO.SS. sulla base di competenza e professionalità e saranno comunicati preventivamente a cura delle stesse OO.SS., alla Cassa Edile ed all'ANCE.

Essi operano in staff congiuntamente secondo una programmazione predisposta dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile e relazionano periodicamente allo stesso ed al Comitato di gestione.

Il fine dell'attività dell'RLST è unicamente di censimento e monitoraggio delle attività edili in essere nella provincia in ossequio agli accordi in materia di

tutela della sicurezza sul lavoro ed operano secondo criteri di riservatezza e di collaborazione con l'Ente e con imprese ed i lavoratori.

Tutta l'attività dell'RLST soggiace all'obbligo di segretezza d'ufficio.

Nell'individuazione dei rappresentanti le OO.SS. assicurano che non vi siano situazioni conflittuali con le imprese.

In nessun modo il rapporto tra cassa edile e RLST può essere configurato come rapporto di lavoro e/o di collaborazione lavorativa. Gli stessi avranno rapporti unicamente con le OO.SS.

Con rendiconto mensile delle spese e fino a concorrenza delle risorse assegnate al fondo ad hoc la cassa edile rimborserà alle stesse OO.SS. le spese sostenute dall'RLST per l'attività svolta.

Il Comitato di gestione predisporrà apposito regolamento di funzionamento ispirato ai principi sopra fissati.

#### Art.25

##### Servizio di validazione sistemi di sicurezza in cantiere

E' istituito il servizio di validazione dei sistemi di sicurezza aziendale. A tal fine il CPT a richiesta delle aziende effettua il servizio presso i cantieri delle stesse al fine di verificare l'adozione di procedure e tecniche antinfortunistiche conformi ad un modello standard che sarà definito dalle parti sociali d'accordo con i servizi pubblici ispettivi.

La validazione del sistema di sicurezza in cantiere da parte del CPT potrà essere utile per l'ottenimento del bonus sicurezza ovvero per concorrere ad altre iniziative dell'ente.

#### Art.26

##### Bonus sicurezza

Considerato che le parti intendono, attraverso un rinnovato impegno, dare maggiore operatività al CPT, introducendo modelli di funzionamento più confacenti alle aspettative di imprese ed addetti del settore;

Ritenuto utile e necessario il contributo che il CPT può dare alle iniziative volte a ridurre gli infortuni sul lavoro e per accrescere la cultura della sicurezza in cantiere;

Tutto ciò premesso e considerato le parti raggiungono il seguente accordo che modifica quello sottoscritto in data 17 maggio 2007

- Il bonus sicurezza viene riconosciuto annualmente alle imprese aventi i seguenti requisiti:
  - o Iscrizione alla cassa edile di Enna da almeno 12 mesi
  - o Regolarità di ogni singola denuncia mensile degli ultimi dodici mesi
  - o Sistema di sicurezza in cantiere validato dal CPT
  - o Assenza di infortuni mortali o invalidanti negli ultimi 12 mesi
  - o Assenza di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale degli organi ispettivi deputati alla vigilanza antinfortunistica.

Al fine di vedersi riconosciuto il bonus le imprese interessate dovranno presentare richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno dimostrando i requisiti di cui sopra da possedersi nel periodo dell'ultimo bilancio sociale (ott/sett). Entro il mese di marzo il Comitato di Gestione della cassa edile, su relazione del Direttore, delibera il riconoscimento del bonus.

Il bonus sicurezza sarà pari a € 1.000,00 e potrà essere speso per attività formative realizzate in materia di sicurezza sul lavoro dalla scuola edile ovvero da enti accreditati dalla regione e costituiti dalla parti sottoscrittrici del presente accordo, per l'acquisto di DPI da esercizi convenzionati con la cassa edile. Per le aziende iscritte all'ANCE o CNA o CASA Artigiani il valore annuale del bonus e' pari a €. 2.000,00. Comunque il Bonus sarà concesso nel limite massimo dell'importo dei contributi versati

dall'impresa alla cassa edile per "contribuzione CPT e scuola edile" nello stesso esercizio della richiesta.

L'istituto del bonus sicurezza e' finanziariamente coperto dall'istituzione di un fondo ad hoc cui vanno accantonate risorse pari allo 0,162% a valere per 0.081% sul fondo Scuola edile e per 0.081% sul fondo CPT.

Il bonus sicurezza e' riconosciuto fino a disponibilita' di risorse del fondo. In caso di richieste per risorse maggiori a quelle destinate al fondo, lo stesso sarà concesso secondo una graduatoria basata sui seguenti requisiti prioritari:

1. anzianità di iscrizione in cassa edile maggiore di 12 mesi e inferiore a 36 mesi: 5 punti
2. anzianità di iscrizione in cassa edile maggiore di 36 mesi e inferiore a 60 mesi: 10 punti
3. anzianità di iscrizione in cassa edile maggiore di 60 mesi: 15 punti
4. sistema di qualità certificato: 5 punti
5. sistema di qualità certificato da oltre tre anni: 10 punti
6. numero di addetti nel/nei cantiere/i denunciati maggiore a 10: 5 punti
7. numero di addetti nel/nei cantiere/i denunciati maggiore a 15: 10 punti
8. adesione ANCE o CNA o CASA: 5 punti
9. sede legale in provincia di Enna: 5 punti
10. concessione di bonus nei precedenti esercizi: meno 10 punti

In caso di più aziende con il medesimo punteggio e nel caso non si possano accontentare tutte le richieste delle stesse si procede a sorteggio.

Eventuali risorse residue del fondo rispetto all'utilizzo annuale restano accantonate per l'esercizio successivo.

- Le convenzioni devono prevedere prezzi dei servizi e dei beni altamente concorrenziali e di qualità e devono garantire uniformità di distribuzione sul territorio provinciale.
- Le parti si incontreranno periodicamente per verificare gli effetti del presente accordo.

#### Art.27

#### OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI

##### Scopi e funzioni

L'Osservatorio delle Costruzioni, costituito il 2 ottobre 1996, (Allegato B)

ha come obiettivi:

- a) la realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento
  - ai trends della domanda pubblica e privata;
  - ai trends dell'offerta, con riferimento alla tipologia delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
  - all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo.
  - all'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro
- b) quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale, che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

## Art.28

### Borsa lavoro

In ossequio all'art.114 del CCNL, viene istituita la borsa lavoro delle professionalità edili al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, censire le professionalità operaie ed impiegatizie e indirizzare le politiche di aggiornamento e riqualificazione del personale. A tal fine la cassa edile gestisce, sulla base della regolamentazione definita dalla parti, uno sportello funzionale e censuario, stipulando convenzione con i servizi per l'impiego, con l'università Kore, con gli Istituti scolastici e con le società di lavoro interinale. Analogamente lo sportello censirà le professionalità imprenditoriali al fine di favorire una ricognizione delle capacità delle imprese.

## TITOLO VII IMPEGNI ETICI E SOCIALI

### ART. 29

#### MISURE A FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ

Le parti nell'intento di sensibilizzare le Imprese a denunciare ogni tentativo di infiltrazione e/o pressione della criminalità organizzata nel mondo economico, promuovono adeguate misure volte a favorire la denuncia ed a valorizzare l'impegno etico e sociale delle imprese che si pongono in contrasto con fenomeni di pressione criminale.

A tal fine le Imprese che denunciano i responsabili di azioni criminose ai loro danni e che vengano riconosciute come vittime della criminalità organizzata (in base alle leggi vigenti) hanno diritto a vedersi riconosciuti, previa istanza, piani di rientro per ritardati pagamenti senza altri oneri per sanzioni, interessi e spese legali.

Ove siano regolari possono beneficiare, previa istanza del bonus regolarità nella misura massima di cui all'art.22 del presente CIP.

### Art. 30

#### MISURE VOLTE AD INCENTIVARE L'IMPEGNO ETICO DELLE IMPRESE

Le imprese che su base volontaria adottino propri codici etici che prevedano:

- l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di infiltrazione, di pressione, estorsione, condizionamento della criminalità nella propria sfera di interessi imprenditoriali;
- l'obbligo di acquisire una dichiarazione dai propri fornitori, dipendenti, collaboratori che escluda condanne per reati di stampo mafioso, procedimenti in corso per i medesimi reati e che impegni a non avere frequentazioni con ambienti dediti alla criminalità pena la revoca degli incarichi e provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento, per i dipendenti;

si vedranno dimezzati gli oneri accessori dovuti per ritardato pagamento per come fissati dall'art. 9 secondo capoverso.

ANCE Enna redigerà e metterà a disposizione per la libera consultazione schemi di codice etico adatti allo scopo.

Ove siano regolari possono beneficiare, previa istanza del bonus regolarità nella misura massima di cui all'art.22 del presente CIP.

Tabella Allegato 1

Contribuzioni Cassa Edile in vigore dal periodo di paga Giugno 2007 da calcolarsi sulla retribuzione imponibile INPS (accordo provinciale 09/09/2005)

CONTRIBUTO	C/AZIENDA	C/DIPENDENTE
CASSA EDILE	2,025%	0,405%
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE	1,539%	
FONDO LAVORI USURANTI	0,081%	
FONDO CIGO APPRENDISTI	0,30% (1% - AZ. ARTIG.)	
SCUOLA EDILE	0,689%	
FONDO GEST. COMMIT. PARIT. TERRITOR.LE	0,810%	

Tabella Allegato 2

LIVELLO	Premio di Produzione DAL 1° gennaio 2011 Su base mensile	Indennità Territoriale di Settore DAL 1° gennaio 2011 Su base oraria
Imp. 1 cat. - Liv. 7	Euro 338,39	
Imp. 2 cat. - Liv. 6	Euro 304,39	
Imp. 3 cat. - Liv. 5	Euro 253,88	
Imp. 4 cat. - Liv. 4	Euro 231,86	
Imp. 3 cat. - Liv. 3	Euro 212,41	
Imp. 4 cat. - Liv. 2	Euro 189,02	
Imp. 4 cat. - Liv. 1	Euro 161,04	
Operaio spec. - Liv. 4		Euro 1,35
Operaio spec. - Liv. 3		Euro 1,25
Operaio qualif. - Liv. 2		Euro 1,13
Operaio com. - Liv. 1		Euro 0,96

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

Il giorno due del mese di ottobre dell'anno Milleenovecentonovantasei, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Enna, al fine di formalizzare la istituzione del *Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza per la Provincia di Enna*, si sono riuniti:

per il Gruppo Costruttori Edili:

- Il Presidente Geom. Gallone Antonio  
- Il Vice presidente Geom. Rubino Giuseppe  
assistiti dal Direttore dell'Associazione Vitale placido  
per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

- il Segretario della FENEAL-UIL Mudaro Vincenzo  
- il Segretario della FILCA-CISL Lunardo Giovanni  
- il Segretario della FILLEA-CGIL Scornavacche Nunzio.

Dopo ampio esame della situazione del settore dell'edilizia nella Provincia di Enna, le parti hanno ritenuto opportuno la istituzione del Comitato Paritetico Territoriale previsto dall'art.4 del Contratto integrativo al C.C.N.L. per il settore edile del 7.10.87, sottoscritto in data 1 marzo 1990.

Le parti hanno ritenuto altresì che, al momento non sussistono le condizioni per l'integrale recepimento dell'accordo del 20 giugno 1996 per l'approvazione dello statuto tipo dei Comitati Paritetici Territoriali, elaborato dalle rappresentanze nazionali.

Si impegnano fin d'ora ad un ulteriore incontro non appena saranno riconosciute mature le condizioni generali ed economiche che ne permettessero il recepimento.

Pertanto concordano che il Comitato Paritetico per la Sicurezza venga realizzato all'interno dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Enna. Il Consiglio d'Amministrazione dello stesso Ente assumerà anche i compiti relativi al funzionamento ed alla gestione del Comitato.

L'Ente Cassa e Scuola Edile darà il supporto sia di personale che di funzionamento alla segreteria del Comitato, che sarà a carico dell'Ente, fino alla costituzione autonoma del Comitato Paritetico Territoriale.

Compiti del Comitato saranno i seguenti:

a) l'adozione di iniziative per lo svolgimento di corsi di formazione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;

b) l'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, nonché dei coordinatori per la sicurezza;

c) promuovere iniziative per diffondere anche nei luoghi di lavoro materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;

d) avvalersi delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente;

e) esercitare ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di lavoro sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati.

f) di concerto con l'Ente Scuola, promuovere Corsi di Formazione per tutti gli addetti alla Sicurezza del Lavoro individuati dalla legislazione vigente.

g) svolgere ogni altra azione atta ad agevolare la prevenzione degli infortuni nei cantieri, negli stabilimenti ed in tutti i luoghi dove si esplica attività lavorativa.

In particolare, a riguardo del punto g) il Consiglio di Amministrazione dell'Ente determinerà le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria come segue:

a) su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, saranno programmate visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai rappresentanti per la sicurezza su specifiche misure di prevenzioni da adottarsi nel singolo luogo di lavoro:

b) compatibilmente con le risorse organizzative in possesso dell'Ente, possono essere programmate, in via autonoma, l'effettuazione da parte di tecnici, di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità e di tipologia produttiva.

Il Segretario darà comunicazione preventiva dei programmi di visite ai titolari o rappresentanti legali delle Imprese ed ai rappresentanti dei lavoratori che fanno capo ai luoghi di lavoro:

c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti, e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di formulare una relazione che sarà consegnata al Segretario.

Il Segretario comunicherà al rappresentante dell'impresa od al rappresentante dei lavoratori la relazione del tecnico per gli opportuni provvedimenti.

Ove possibile, alla scadenza dei termini sopra previsti, verrà effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Il Segretario, mensilmente, formulerà una relazione al Consiglio di Amministrazione, il quale svolgerà le iniziative che riterrà opportune.

Le procedure di cui sopra non potranno esonerare le imprese dalle loro responsabilità, nè le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi Ispettivi o di controllo previsti dalla legge

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché il personale dell'Ente, il Segretario ed i tecnici sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Il presente accordo viene inviato all'Ente Cassa e Scuola Edile per gli opportuni adempimenti

ALL.TO B

### Osservatorio sull'Industria delle Costruzioni

Il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno millenovecentonovantasei, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Enna si sono riuniti per deliberare la costituzione *dell'Osservatorio sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Enna* i signori:

per il Gruppo Costruttori Edili:

- il Presidente Geom. Antonio Gallone,
- il Vice presidente Geom. Giuseppe Rubino,
- assistiti dal Direttore dell'Associazione Placido Vitale;

- per la FENEAL UIL il Segretario Vincenzo Mudaro
- per la FILCA CISL il Segretario Giovanni Lunardo,
- per la FILLEA CGIL il segretario Nunzio Scornavacche

Dopo un ampio esame del problema le parti hanno convenuto sulla necessità e l'opportunità della costituzione dell'Osservatorio secondo il regolamento che fa parte integrante del presente accordo.

Copia dell'Accordo sarà inviato all'Ente Cassa e Scuola Edile per la sua adozione.

### REGOLAMENTO PER L'OSSERVATORIO SETTORIALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI ENNA.

ART.1. In accordo con quanto sancito dal CCNL, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Enna - Gruppo Costruttori Edili e le Associazioni Territoriali di FILLEA-CGIL, FILCA-CISL E FENEAL-UIL, stabiliscono di istituire l'Osservatorio settoriale sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Enna, per l'assolvimento dei compiti appresso specificati, e per quelli che eventualmente le parti concordemente, anche successivamente alla sua istituzione, ritenessero opportuno demandargli.

ART. 2. L'Osservatorio è uno strumento operativo, conoscitivo e di indagine di cui le parti si dotano per attuare a livello territoriale una razionale, efficace, attiva politica settoriale delle costruzioni, che possa servire, anche attraverso gli strumenti concertativi territoriali, ad individuare strategie, proposte e iniziative utili al superamento delle problematiche del settore edile.

ART. 3. Pur essendo un servizio autonomo, la struttura funzionale ed operativa dell'Osservatorio è collocata all'interno dell'Ente Cassa e Scuola Edile, organo che viene così preposto all'indirizzo, al controllo, al coordinamento ed alla gestione, avvalendosi per il loro assolvimento, dell'attività della Segreteria tecnica. La segreteria tecnica viene invitata alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo, ogni qual volta vengono trattati problemi relativi all'Osservatorio.

ART. 4. L'Osservatorio ha come obiettivi:

- c) la realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento
  - ◆ ai trends della domanda pubblica e privata;

- ◆ ai trends dell'offerta, con riferimento alla tipologia delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
  - ◆ all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo.
  - ◆ all'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro
- b) quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale, che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro

ART. 5. L'Osservatorio oltre a curare il monitoraggio costante delle Opere pubbliche e del sistema degli appalti di interesse territoriale cura la tenuta di una vera e propria Banca Dati del settore.

- a) per ciò che concerne le norme, i regolamenti, le procedure Comunitarie, nazionali e regionali che interessano l'industria delle costruzioni;
- b) gli investimenti previsti nei loro programmi dai vari enti di spesa;
- c) procedure di accesso a fonti di finanziamento;
- d) accesso a bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche e private.

ART. 6. In riferimento alla verifica sulla gestione di cui all'art. 29 della L. 341/95, nel quadro di una politica complessiva diretta a contrastare il lavoro nero e a tutelare la concorrenza leale tra le imprese, l'Osservatorio si attiverà nella sua attività per rendere possibile la verifica dei dati trasmessi da vari Enti alla Cassa Edile ciò per rendere possibile i controlli incrociati con i vari Enti.

ART. 7. L'Osservatorio promuove, anche di concerto con Scuola Edile e CPT, azioni formative, seminari di approfondimento, convegni, conferenze di servizio sui temi e sulle problematiche oggetto della sua attività

ART. 8. Il sistema informativo dell'Osservatorio, in funzione degli obiettivi di cui ai precedenti articoli, sarà articolato come segue:

- 1) una base informativa destinata a soddisfare gli obiettivi generali del servizio da realizzarsi tramite il rilevamento sistematico, a periodicità costante, dei dati specifici di settore, sia interni agli Enti paritetici, sia da fonti esterne;
- 2) un approfondimento informativo destinato a fornire, a completamento dell'informativa di base, analisi specifiche su singoli temi congiunturali e/o su particolari tematiche di interesse territoriale individuate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.

ART. 9. L'informativa di base ha come principale fonte l'insieme dei dati derivanti dall'attività ordinaria della Cassa Edile della Scuola Edile e del CPT. Ai fini dell'immediato avvio dell'Osservatorio e della progressiva ottimizzazione sia del sistema di raccolta dati e delle relative possibilità di elaborazione, l'Osservatorio è concepito come un sistema modulare progressivamente implementabile.

In funzione di tale obiettivo si stabilisce che:

- A) nella prima fase, i dati saranno raccolti presso gli enti paritetici, a partire dalle schede statistiche di cui all'art.37 del CCNL I dati *dovranno* in ogni caso riguardare:
  - 1)** la distribuzione per qualifica, età e ore lavorate degli addetti;
  - 2)** la struttura delle imprese per classe di addetti;
  - 3)** gli infortuni, la malattia e la CIG;

- 4) le certificazioni ex Art. 18 L. 55/90 e quanto previsto dalle normative in materia;
  - 5) le aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti;
  - 6) prime analitiche informazioni assumibili dal Sistema paritetico di formazione professionale e di prevenzione infortuni.
- B) Contestualmente a quanto indicato nella precedente lettera A) si procederà a definire il sistema informatico interattivo che consenta di dialogare e interagire con l'Osservatorio nazionale, con strutture pubbliche e private che interessano il settore.

ART.10. Le fonti esterne dell'informazione di base.

Al fine di implementare i dati reperibili anche in prospettiva delle fonti informative interne, saranno acquisiti dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni prodotti da:

- a) da enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi (ISTAT) sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza della propria attività (INPS- INAIL-UPLMO, etc.);
- b) da banche dati dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il settore (CERVED, banche dati degli appalti pubblici nonché altre via individuabili;
- c) elaborazioni prodotti da soggetti interni al settore delle costruzioni, ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte dall'ANCE e dalle OO.SS.

L'acquisizione dei dati delle singole fonti sarà progressivamente avviata su decisione degli Organi di governo dell'Osservatorio

Ai fini del presente articolo, l'Osservatorio potrà collegarsi attraverso apposite convenzioni, anche mediante procedure informatiche, con banche dati e Osservatori di Enti pubblici e/o privati.

Il sistema di informatizzazione dell'Osservatorio sarà individuato anche in relazione a tale finalità.

ART. 11. Prodotti dell'Osservatorio.

I dati e le elaborazioni dell'informativa di base saranno specificatamente finalizzati alla produzione di rapporti informativi territoriali a cadenza semestrale o annuale. Inoltre, potranno essere prodotti, sulla base degli orientamenti degli organi di governo dell'Osservatorio, rapporti di segnalazione finalizzati a fornire elementi informativi riguardanti fenomeni particolari e/o specifici con riferimento alla realtà territoriale.

ART. 12. Funzionamento dell'Osservatorio

Al fine del funzionamento dell'Osservatorio, e in un'ottica di contenimento dei costi di gestione, il C.d.A. si avvale di una struttura operativa interna (la Segreteria tecnica) con l'eventuale ausilio di consulenze e collaborazioni esterne.



Procedure per recupero crediti

Criteri orientativi

A. Mancata denuncia

1. Lettera all'impresa di sollecito alla presentazione della denuncia

- 1.1 Invio della lettera, da parte della Cassa Edile, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di presentazione della denuncia
- 1.2 Assegnazione di un termine di 15 giorni per l'invio della denuncia o per la comunicazione di sospensione dell'attività lavorativa
- 1.3 In caso di inadempienza, segnalazione dell'impresa alla BNI e valutazione di eventuali iniziative legali per l'accertamento e il recupero del credito

B. Mancato versamento

1. Lettera all'impresa di sollecito ad adempiere

- 1.1 Invio della lettera, da parte della Cassa Edile, al più tardi entro il secondo mese successivo a quello di mancata effettuazione del versamento
- 1.2 Invio tramite raccomandata AR o PEC
- 1.3 La lettera deve contenere i seguenti dati:
  - periodo di omessa contribuzione;
  - importo del credito della Cassa Edile;
  - assegnazione del termine di 10 giorni per la regolarizzazione;
  - avviso di segnalazione, trascorsi inutilmente i 10 giorni, a:
    - o i dipendenti dell'impresa inadempiente
    - o la stazione appaltante (per gli appalti pubblici)
    - o l'impresa appaltatrice (nei casi di inadempienza dell'impresa subappaltatrice)

2. Lettera all'impresa di diffida ad adempiere

- 2.1 Invio della lettera contestuale alla segnalazione di mancato versamento ai soggetti di cui al punto 1.3 (dopo 10 giorni dalla lettera di sollecito)
- 2.2 La lettera deve contenere gli stessi dati della lettera di sollecito (periodo di riferimento ed importo del credito)
- 2.3 Assegnazione del termine di 10 giorni per la regolarizzazione
- 2.4 Avviso di ricorso, trascorsi inutilmente i 10 giorni, alla magistratura competente per il recupero del credito
3. Affidamento della pratica al legale della Cassa Edile
  - 3.1 Invio della pratica al legale dopo 10 giorni dalla lettera di diffida
  - 3.2 Immediata attivazione procedura ingiuntiva
  - 3.3 Richiesta interessi di mora maturati e maturandi
  - 3.4 Insinuazione della Cassa Edile nelle procedure fallimentari per recupero accantonamenti e contributi
  - 3.5 In caso di esito negativo, comunicazione ai lavoratori interessati

Nota: ovviamente la gradualità dei criteri sopra esposti non potrà trovare applicazione nel caso di chiusura o fallimento dell'azienda: in tali casi l'azione di recupero credito dovrà essere immediata.